

REGOLAMENTO ELETTORALE

(Approvato con delibera del Consiglio Accademico dell'8 ottobre 2007)

Art. 1

Ai sensi dell'art. 8 c. 9 dello Statuto, le elezioni del Direttore vengono indette dal membro del Consiglio Accademico con maggiore anzianità di servizio nei 6 mesi precedenti la scadenza del mandato e con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

Ai sensi dell'art. 10 c. 4, le elezioni del Consiglio Accademico vengono indette dal Direttore nei 3 mesi precedenti la scadenza e con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

Le elezioni si svolgono presso la Sede del Conservatorio in tre giorni distinti e consecutivi dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

Art. 2

Il Collegio dei Professori nomina la Commissione Elettorale composta da 3 docenti.

I membri della Commissione e gli scrutatori (vedi art. 4) non possono candidarsi agli organi di cui al presente regolamento.

Qualora le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico si svolgano contestualmente, la Commissione Elettorale e gli scrutatori saranno i medesimi per entrambe.

La Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente.

La Commissione Elettorale redige e affigge all'albo il verbale delle pubbliche sedute.

Art. 3

Le candidature per gli organi citati (cfr. art. 8 c. 8 e sgg. e art. 10 dello Statuto) devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento delle rispettive elezioni e devono pervenire al protocollo dell'Istituto, che ne rilascia apposita ricevuta, entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno utile.

Art. 4

La Commissione Elettorale, entro i 7 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle candidature:

- prende visione delle candidature alla Direzione e/o al Consiglio Accademico e ne valuta la completezza e legittimità ai sensi degli artt. 8 e 10 dello Statuto;
- controlla la validità delle firme di sottoscrizione;
- espone all'albo l'elenco con i nominativi dei candidati eleggibili;
- entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo, esamina gli eventuali ricorsi che potranno pervenire e sui quali decide in via definitiva nei successivi 2 giorni.

Inoltre:

- predispone gli elenchi dell'elettorato attivo e, in accordo con l'Amministrazione, il luogo e il materiale per le elezioni;
- nomina il seggio elettorale composto da 3 scrutatori e conferisce a uno di essi l'incarico di Presidente del Seggio;
- predispone i modelli di scheda elettorale con i nominativi dei candidati alla Direzione e/o dei candidati al Consiglio Accademico;
- garantisce equità nel soddisfare eventuali richieste di informazione e propaganda dei candidati;
- raccoglie i risultati elettorali dal Presidente di Seggio e proclama gli eletti.

Art. 5

Il Seggio si insedia per le operazioni preliminari almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il Presidente nomina il segretario e controlla il materiale di voto.

Il Seggio procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione.

Il numero di schede vidimate e quello delle schede rimanenti deve essere indicato nel verbale.

Il Seggio deve garantire la libertà e la segretezza del voto.

Durante le operazioni di voto devono sempre essere presenti almeno 2 componenti del Seggio.

Art. 6

Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere riconosciuto da un membro del seggio) e apporrà la propria firma negli elenchi di Seggio per poter ritirare il materiale di voto. Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico.

L'elettore potrà esprimere:

- per il Direttore **una sola** preferenza;
- per il Consiglio Accademico **fino a cinque preferenze**.

L'elettore consegna al membro di Seggio addetto la scheda (o le schede) che andrà introdotta nell'urna in sua presenza.

Art. 7

Preliminarmente allo scrutinio, il Presidente verifica l'esistenza del quorum per la validità delle elezioni (50% più 1 degli aventi diritto al voto). Il Presidente procede allo scrutinio, in seduta pubblica. Qualora le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico si svolgano contestualmente, lo scrutinio inizia dall'urna relativa all'elezione del Direttore.

Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti il Seggio.

Art. 8

Alla carica di Direttore risulta eletto il candidato che ha ottenuto il 50% + 1 dei voti validi (le schede scrutinate meno le bianche e le nulle).

Se nessun candidato raggiunge il quorum previsto al comma precedente, la Commissione Elettorale indice una sessione elettorale di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, da svolgersi entro la settimana successiva. A seguito del ballottaggio risulterà eletto il candidato con il maggior numero di preferenze; in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio e in subordine con la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 9

Alla carica di membro del Consiglio Accademico risultano eletti gli 8 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio e in subordine con la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 10

È possibile candidarsi, anche contemporaneamente, alla Direzione e al Consiglio Accademico. Nel caso in cui lo stesso candidato risulti eletto come Direttore e in Consiglio Accademico, l'elezione in Consiglio si considera decaduta e sul posto subentrerà il primo tra i candidati non eletti.

Art. 11

Nel caso di decadenza o di dimissioni del Direttore verranno indette nuove elezioni.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Accademico, in sua sostituzione verrà nominato il primo dei non eletti, che rimarrà in carica per il tempo residuo previsto dal mandato.

Esaurita la lista dei non eletti, si procederà a elezioni suppletive. I neo-eletti rimarranno in carica per il tempo residuo previsto dal mandato.